

## I DIRITTI ACQUISITI NON SI TOCCANO!

\*) Antonino Zammataro



Il contratto di lavoro prevede norme che regolano anche la vita futura dell'appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico in servizio ed apre lo scenario dell'ordinamento giuridico dei diritti e concetti di "legittimità" per il personale in quiescenza. Tali diritti, quindi, una volta acquisiti, diventano immutabili anche di fronte ad eventuali cambiamenti dell'ordinamento giuridico, perché ormai entrati definitivamente a far parte della sfera giuridica dei loro titolari. Inserendosi nel più generale contesto dell'efficacia della legge nel tempo e della successione delle

norme, essi rispondono principalmente ad un'esigenza di certezza del diritto, elemento fondante il riconoscimento costituzionale. Questi principi, già codificati, ottengono il massimo riconoscimento venendo intesi come diritti già entrati a far parte del patrimonio del dipendente del comparto difesa, sicurezza e pubblico soccorso, in relazione ad eventi già maturati. Infatti la pensione costituisce parte della retribuzione, il cui pagamento è differito e cadenzato nel tempo per fini previdenziali, ossia nell'interesse dello stesso lavoratore. La contrattazione collettiva non può incidere, in relazione alla regola dell'intangibilità dei diritti quesiti, in senso peggiorativo su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio del dipendente del comparto difesa, sicurezza e pubblico soccorso. "Un diritto quesito", che è disciplinato da un accordo fra il dipendente e lo Stato, definito in base alle leggi in vigore, al momento della sua conclusione non può essere mutato da leggi successive, perché il rapporto di lavoro si è ormai definitivamente esaurito e trasformato nel diritto alla liquidazione della pensione e del T.F.S., quali parti della retribuzione, il cui pagamento è stato soltanto differito per fini previdenziali nell'interesse esclusivo del lavoratore. Il diritto alla pensione sorge al momento della costituzione del rapporto di impiego, si trasforma in diritto perfetto quando la pensione viene liquidata o quando il dipendente abbia diritto al collocamento a riposo anticipato su semplice domanda o in base al servizio e all'età raggiunta. Questo è un principio fondamentale e cioè l'affidamento alla sicurezza giuridica, per evitare che gli interessati siano esposti all'eventualità che gli atti, che li riguardano, possano essere caducati in base ad una diversa valutazione di opportunità politica. Ci troveremmo, in caso contrario, di fronte ad uno Stato che non rispetta l'autorità delle sentenze passate in giudicato, nonché i diritti acquisiti, in base ad accordi conclusi con l'Autorità amministrativa e con atti vincolati. Infatti, il decreto di liquidazione della pensione, è un atto di accertamento costitutivo del relativo diritto, che pur avendo causa nel rapporto di lavoro è ad esso successivo, presupponendone la cessazione e come tale, non è un atto discrezionale, ma un atto vincolato, che si limita ad accertare i presupposti stabiliti dalle norme al momento della domanda di collocamento a riposo, per l'attribuzione del diritto alla pensione e ad effettuare la determinazione del suo ammontare, relativamente al computo dei servizi riconosciuti o riconoscibili, in base ad atti ufficiali della pubblica amministrazione. Pertanto, per coloro che hanno diritto al collocamento in pensione vale indefettibilmente il principio che solo le norme più favorevoli per i destinatari possono avere efficacia retroattiva e le nuove norme modificative in senso sfavorevole all'interessato non possono estendere la loro efficacia ai fatti compiuti sotto il vigore della legge precedente, benché dei fatti stessi siano pendenti gli effetti. Lo status che ha determinato la caratteristica distintiva della nostra attività lavorativa, ha operato in una situazione di "diritti e doveri" assolutamente singolare ed è per questo che non può essere assolutamente mutato il diritto economico attribuito alle nostre mansioni, così come non sono mai mutati i doveri delle nostre responsabilità in servizio. LA NOSTRA SPECIFICITÀ ED I DIRITTI ACQUISITI NON VANNO TOCCATI.

\*) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo